

Webinar



Early Warning Indicators:

Are you ready?

Relatore: **Ivan Fogliata**

07 novembre 2019

2018 e 2019: il biennio dell'early warning

Perché si è sentito il bisogno dell'allerta precoce?

BAD NEWS OFTEN REFLECTS PAST OVEROPTIMISM

WHEN big companies announce write-offs, they tend not to do things by halves. Back in 2008 AIG, an insurance group rescued by the American government, reported an annual loss of \$99 billion, with almost \$62 billion of that occurring in a single quarter. In 2001 JDS Uniphase, an optical-equipment maker, chalked up a deficit of \$56 billion.

Such losses are so big they can seem almost unreal. That can serve a dual purpose. First, the deficit can be dismissed as the product of “mere accounting”, the result of pedantic number-crunching. Assets have been written down in value, but that is not the same as a cash loss. Second, when new managers are appointed, a huge loss can be blamed on the previous regime. All the bad news can be revealed at once, a phenomenon known as “kitchen-sinking”. From that point on, the only direction for profits must be up.

Analysts tend to be very supportive of such arguments. They typically dismiss big write-offs, even when they failed to forecast them. They argue that it makes more sense to focus on operating profits, which reflect the health of the underlying business. These, it is said, are a better guide to the future direction of the firm.

The same arguments crop up at the aggregate level. Robert Shiller of Yale averages profits over ten years to get his cyclically-adjusted price-earnings ratio. So this measure includes numbers from 2008, when firms in the S&P 500 index reported a plunge in profits thanks to huge write-downs at banks (see chart). This, argue critics such as Jeremy Siegel of the Wharton School, makes the stockmarket look more expensive than it truly is.

This optimistic view, dubbed “earnings without the bad stuff”, has deep roots. Investors place a high value on predictability. They like companies at which profits grow, quarter after quarter, year after year. They want the corporate sector as a whole to produce steadily higher profits—and that is just what analysts tend to forecast. Predictions of recession are rare. Indeed, back in February 2008, Mr Siegel said there would be no recession that year and that profits, the stockmarket and the financial industry would all do well.


Companies are well aware of investors’ biases and strive to gratify them. But this creates behavioural problems. A short-term focus on the next quarter’s earnings means that companies may reject long-term projects that could boost the value of the company but would hurt profits in the coming year or two. Managers will also resist changing a failing strategy (and thus admitting assets are worth less than before) until the last minute.

Take the recent catalogue of disasters at Tesco, a British supermarket chain. The company unveiled one set of write-downs in 2013, reflecting poor results in its foreign operations. But that was merely the prelude to the even bigger £6.4 billion (\$10.4 billion) loss announced last month, which reflected a write-down of the value of its British property. Tesco had been slow to realise that its customers were losing enthusiasm for huge out-of-town stores and were switching to online shopping and to discount stores such as Aldi and Lidl.

Seen through this prism, a write-off of assets is not merely an accounting nicety. Ultimately, equity holders have a stake in the assets as well as the profits of a company; if those assets are worth less, shareholders are poorer. To the extent that the business paid too much to acquire those assets, that is a loss as real as selling baked beans below cost. Indeed, investors’ calculations of future profits were probably based on the company’s ability to earn a decent return on such assets. Furthermore, such write-downs tell investors something about the management’s ability to understand its own industry.

In the case of the financial industry, the massive write-downs during the crisis were a necessary correction of the overstatement of profits in previous years. Banks had generated profits by issuing, underwriting or lending against mortgage securities. Those profits turned out to be illusory. If you were to ignore the ensuing write-downs, you should also adjust down profits for previous years.

The simplest answer, which lies at the heart of Mr Shiller’s analysis (and was proposed by Ben Graham, the doyen of security analysts, before him), is to average profits over several years. The mistake is to believe rosy forecasts for future profits, and to dismiss spikes in losses as exceptional. Write-offs are usually right.



Il nuovo decreto sulla crisi di impresa e gli early warnings «aziendalistici».

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Crisi d'impresa. L'onere spetta a organo di controllo, revisore e creditori pubblici (Entrate ed enti previdenziali)

L'insolvenza va segnalata subito

L'obbligo scatta se ci sono indizi fondati o inadempimenti rilevanti e duraturi

Nicola Cavalluzzo
Alessandro Montinari

La riforma della disciplina della crisi di impresa individua le regole per la fase preventiva di allerta per l'emersione della crisi e la sua composizione assistita. Tra i principi cardini della riforma, l'intercettazione di un'insolvenza sin dai primi sintomi, per prevenirla. Va precisato che, mentre l'insolvenza è rappresentativa di uno stato di crisi, non è in assoluto detto che qualunque crisi d'azienda causi l'insolvenza o possa tradursi in tale. Così, ancorché funzionalmente collegate, crisi insolvenza sono concetti autonomi.

L'articolo 4 della legge delega di riforma (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta») indica i soggetti che devono intercettare i segnali di crisi. In primis, l'organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) ed il revisore legale, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. È pure prevista una procedura di segnalazione esterna che compete ai creditori pubblici (come agenzia delle Entrate ed enti previdenziali). La segnalazione va fatta immediatamente all'organo amministrativo se il segnalatore è l'organo di controllo, a quest'ultimo se la segnalazione viene da creditori pubblici.

Se la risposta è inadeguata o manca, l'organo di controllo o il revisore deve informare tempestivamente l'organismo di composizione della crisi, la cui istituzione e composizione è sempre prevista dalla riforma. Invece il creditore pubblico deve sempre segnalare anche all'organismo di composizione il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

Laprocedura di allerta ha caratteristiche diverse secondo il soggetto tenuto a segnalare. Se è tenuto l'organo di controllo o il revisore, va verificata l'esistenza di fon-

dati indizi; se sono tenuti i creditori pubblici, va effettuata in presenza di inadempimenti di importi rilevanti e duraturi.

Il concetto di rilevanza è definito su criteri relativi, rapportati alle dimensioni dell'impresa. Il creditore pubblico è anche tenuto a segnalare subito al debitore il superamento della soglia limite e che effettuerà la segnalazione.

Grande è l'attenzione della riforma alla presenza dell'organo di controllo, cui demanda la tempestiva rilevazione della crisi e l'eventuale accertamento della perdita della continuità aziendale. In tale direzione va la notevole riduzione dei parametri di bilancio al cui superamento, nelle Srl, si

SE IL CREDITORE È IL FISCO
Da valutare i margini per negoziare le modalità di rientro alla luce dell'«inidoneità dell'obbligazione tributaria»

renderà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

Il legislatore disciplina la responsabilità del collegio sindacale (stranamente nella lettera f dell'articolo 4 non si fa più riferimento generico all'organo di controllo) e prevede misure premiali per l'imprenditore che tempestivamente propone istanza all'organismo di composizione della crisi. Per quanto riguarda la prima, i sindaci che segnalino agli amministratori in primis e poi all'organismo fondati indizi di crisi vedono azzerarsi la responsabilità solidale con gli amministratori per tutte le conseguenze pregiudizievoli dei fatti e delle omissioni successive alla segnalazione. Per quanto riguarda i parametri per individua-

re i cosiddetti indizi della crisi, la riforma prevede determinati indici di natura finanziaria (il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, gli indici di rotazione di scorte e crediti e l'indice di liquidità).

Quando il creditore è l'agenzia delle Entrate, occorrerà disciplinare con cautela tutte quelle situazioni in cui il debito origini da una attività di accertamento fiscale. Il rischio è che per pretese ritenute infondate o illegittime il contribuente decida di non pagare e di attivare il contenzioso. In tali ipotesi il debito tributario rimanente anche se non definitivo. Allora la legge delega prevede alla lettera d) dell'articolo 4 di non computare tale debito nel calcolo dell'«importo rilevante». Viceversa rientra nella fattispecie indicata la cosiddetta riscossione provvisoria, impendenza di giudizio, per la quale peraltro è pur sempre possibile fare istanza di sospensione cautelare che però prevede tra i requisiti qualificanti il pericolo di un danno grave e irreparabile nei confronti del debitore. Con l'ulteriore conseguenza che tale fattispecie potrebbe concretizzare una eventuale causa di «crisi».

Inoltre vanno valutati concretamente i margini per «negoziare» col debitore modalità e termini del rientro alla luce del principio di «inidoneità dell'obbligazione tributaria» vigente in Italia e della qualità comunitaria dell'Iva. Il tema è stato già affrontato nell'ambito della transazione fiscale (articolo 183-ter della Legge fallimentare, poi riformulato), privilegiando, in base all'istituto ora vigente, la misura «non inferiore a quella realizzabile». Criterio che dovrà essere temperato, attesa la collocazione della «composizione assistita della crisi» rispetto a quella di cui all'articolo 183-ter.

L'organo di controllo nella crisi di impresa

ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN GENERALE

- Vigilanza sull'osservanza di legge e statuto; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
- Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI AMMINISTRATORI

- Verifica che gli amministratori abbiano, in relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

VERIFICA DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DI IMPRESA

- La continuità aziendale può essere compromessa dal realizzarsi di significative perdite (oltre 1/3). In tal caso il collegio sindacale formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società.
- In caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
- In caso di perdite di oltre un terzo del capitale che lo riducano al di sotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società

LA SOLLECITAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- Il passo successivo prevede che, nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale possa convocare l'assemblea

I presumibili livelli della crisi

- 01 | I PRIMI SEGNALI**
Ritardo continuo nei pagamenti dei fornitori, nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti, delle imposte, dei licenziamenti del personale o dei vertici aziendali dall'impiego delle riserve accumulate sino a quel momento
- 02 | STATO DI DEBOLEZZA**
Quando vi è una scarsa produzione di reddito
- 03 | PRE-DISSESTO**
Quando su uno stato di debolezza si innesta uno squilibrio fondamentale con la connessa scomparsa di redditività
- 04 | STATO DI INSOLVENZA**
• Si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dai quali si evince che l'impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• È qualificato come una situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che non permette alla società di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità o di credito necessarie all'attività commerciale

Early warnings anche nella legge fallimentare (riforma Rordorf)...

La riforma in pillole...

Entrata in vigore

- Art. 389 - Entrata in vigore
- 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. **Ergo il 15.08.2020.**
- 2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 **entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Ergo il 16 marzo 2019.**
- Cosa prevedono gli articoli più urgenti del comma 2 quindi?

Le urgenze...

- Art. 27 comma 1: competenze territoriali dei tribunali per grandi gruppi in crisi.
- Art. 350: ancora su competenze territoriali delle amministrazioni straordinarie.
- Art. 356: nuovo albo presso i tribunali dei gestori e dei controllori delle crisi nominati dall'autorità giudiziaria.
- Art. 357: funzionamento del nuovo albo presso i tribunali.
- Art. 359: nuova area web per il deposito dei documenti ed atti relativi ai procedimenti.
- Art. 363: obbligo per INPS ed INAIL di produrre alle procedure certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi.
- Art. 364: obbligo per l'Agenzia delle Entrate di produrre alle procedure certificazione dei debiti tributari.
- Art. 366: recupero delle spese di giustizia

Le urgenze... (segue)

- Art. 375: riscritto l'art. 2086 del codice civile. Si passa da:
- *Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.*
- *L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.*
- Alla nuova formulazione:
- *Art. 2086. Gestione dell'impresa.*
- *L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.*
- *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.*

Le urgenze... (segue)

- Art. 378: riscritti l'art. 2476, 2486 del codice civile. **ATTENZIONE!**
- **Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (inserito un nuovo ultimo comma)**
- Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
- **DOMANDA: QUALI CONSEGUENZE PER LE BANCHE CREDITRICI?**
- **Art. 2486. Poteri degli amministratori (inserito un nuovo ultimo comma)**
- *Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.*
- *Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.*
- Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Le urgenze... (segue)

- Art. 379: riscritto articolo 2477 codice civile. **ATTENZIONE!**
- **Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. (riscritto il primo comma):**
- *La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*
- *a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- *b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- *c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.*
- *L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.*
- *All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono aggiunte le seguenti: "o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese" e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.". (art. 2409 Denuncia al tribunale da parte di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale od un ventesimo se quotate).*
- Da quando gli obblighi?
- *Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.*

Artt. 12-15 – Gli strumenti di allerta
(n.b. dopo 18 mesi dall'entrata in
vigore)

Art. 12

- Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
- Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, **può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI (organismo di composizione crisi d'impresa).**
- L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, **non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti**, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, **né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.**
- Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, **esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante**

Ancora art. 12

- Sono esclusi dall'allerta: banche, assicurazioni, intermedia finanziari, la CDP, fondi di investimento, fondazioni bancarie, le fiduciarie. Possono tuttavia avere le misure premiali degli artt. 25 e 24 (di cui diremo poi).
- Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori*, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.
- * Impresa Minore (vecchio concetto di non fallibilità): l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

Art. 13 – Gli indicatori!

- Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
- VEDIAMO SUBITO L'ART. 24!
- 1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
 - a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
- 2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.

Art. 13 segue.

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento:
 - alle start-up innovative
 - alle PMI innovative
 - alle società in liquidazione
 - alle imprese costituite da meno di due anni
- L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

La prima “release” degli indicatori in attesa del placet del MISE

Mercoledì 11 Settembre 2019 **Il Sole 24 Ore**

PATRIMONIO E DSCR

Valori soglia per settore

Sono stati elaborati 7 indici che possono fare ragionevolmente prevedere il manifestarsi di uno stato di crisi dell'impresa. Alcuni degli indici presentano valori soglia diversi a seconda dei settori economici. Vanno poi applicati in sequenza. Il primo a dovere essere preso in considerazione è il patrimonio netto: la sua negatività o diminuzione al di sotto dei valori di legge è segnale di allarme. In caso di patrimonio positivo o nei limiti di legge deve essere preso in esame il Dscr (Debt service coverage ratio), da conteggiare come rapporto tra i flussi di cassa previsti nei 6 mesi successivi disponibili per il pagamento dei debiti

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
3. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

L'avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.

La “gerarchia” degli indicatori

Il quadro degli indicatori nell'accertamento dello stato di crisi



*N.B. Nel “patrimonio netto” non si tiene conto dell’eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, che emerge da operazioni in contratti derivati indipendentemente dal suo saldo.

In estrema sintesi il cuore di tutto è il DSCR!

- Cosa prevedono le indicazioni del CNDCEC?
- Sono stati previsti due metodi di calcolo ma...

Venerdì 1 Novembre 2019 **Il Sole 24 Ore**

CODICE DELLA CRISI

In dirittura d'arrivo
il decreto con le modifiche
Esteso il cram down

Rivisti i requisiti
per la prima iscrizione
all'Albo dei curatori

Ma nel testo del decreto potrebbe finire una più puntuale definizione degli indicatori di crisi, chiarendo meglio la non sostenibilità del debito a 6 mesi, evitando distorsioni che permetterebbero l'attivazione delle misure di allerta solo in caso di imprese in continuità aziendale. E, in tema di allerta, è in agenda una revisione del meccanismo di nomina dei componenti dell'Ocri, per rendere la procedura più coerente con i criteri fissati dalla legge delega.

Metodo 1: DSCR derivato dal Budget di Cassa

- Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

- **NUMERATORE:**

Giacenze iniziali di cassa

+ Entrate di liquidità lordo iva prox 6 mesi

- Uscite di liquidità lordo iva prox 6 mesi

= CASH FLOW DISPONIBILE PER SERVIZIO DEL DEBITO*

*Si tiene conto al numeratore anche della gestione degli investimenti e della gestione finanziaria. Nell'ambito di quest'ultima, rilevano anche i flussi attivi derivanti dalle linee di credito non utilizzate delle quali, nell'orizzonte temporale di riferimento, si renda disponibile l'utilizzo. Con riferimento alle linee autoliquidanti, esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono 'anticipabili'.

Metodo 1: DSCR derivato dal Budget di Cassa

- DENOMINATORE:

\sum uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori) nei prossimi 6 mesi.

Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.

Due domande:

E gli interessi attivi e passivi?

Evidentemente vanno al numeratore.

Ed i leasing cosa sono, debiti finanziari od operativi?

Sembra che vadano trattati come uscite al numeratore.

Metodo 2: DSCR da rendiconto finanziario

- Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

- **NUMERATORE:**

Disponibilità Liquide Iniziali

+ Linee di credito utilizzabili nei prox 6 mesi*

+ flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (OIC 10 §§ da 26 a 31)

- flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (OIC 10 §§ da 32 a 37)

* Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono 'anticipabili'.

- N.B. 1. non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati per debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
- 2. non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati per debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Flussi dell'attività operativa e degli investimenti secondo l'OIC 10.

Schema n. 1: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

| | |
|---|------|
| | 200X |
| A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto) | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | |
| Imposte sul reddito | |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | |
| (Dividendi) | |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | |
| 1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | |
| <i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | |
| Accantonamenti ai fondi | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria | |
| Altre rettifiche per elementi non monetari | |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i> | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi | |
| Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi | |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | |
| <i>Altre rettifiche</i> | |
| Interessi incassati/(pagati) | |
| (Imposte sul reddito pagate) | |
| Dividendi incassati | |
| (Utilizzo dei fondi) | |
| Altri incassi/pagamenti | |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | |

| | |
|--|--|
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | |
| (Investimenti) | |
| Disinvestimenti | |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | |
| (Investimenti) | |
| Disinvestimenti | |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | |
| (Investimenti) | |
| Disinvestimenti | |
| <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i> | |
| (Investimenti) | |
| Disinvestimenti | |
| <i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i> | |
| <i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i> | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | |

Metodo 2: DSCR da rendiconto finanziario

- Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi.
- DENOMINATORE:
 - + pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
 - + debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi
 - + debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia*. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi.

*È fisiologico un pagamento differito rispetto al termine contrattuale quando risultino confermate tutte le seguenti condizioni: i) non comporti reazione da parte del fornitore mediante azioni volte alla riscossione o alla pretesa degli interessi moratori; ii) il fornitore prosegua regolarmente le forniture (senza condizionarle a pagamenti a pronti delle forniture); iii) la gestione della supply chain intervenga senza interruzioni.

Riflessioni sul metodo 2 e sul DSCR in generale.

- Si noti che col metodo 2 le quote interessi vengono inserite al denominatore assieme alle quote capitali.
- Appare non semplice redigere un prospetto a sei mesi che normalmente si redige per bilanci “storici” ovvero ex-post.
- Per applicare il metodo 2 serve predisporre di fatto un business plan. Le indicazioni del CNDCEC infatti spiegano che: *“La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi. Ai fini del calcolo del DSCR l’orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell’esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili”*.
- Infine i commercialisti osservano che: *“Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell’impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell’impresa. Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.»*

I 5 indicatori in caso di P.N. > 0 e DSCR inaffidabile!

| I valori-soglia di allerta | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| SETTORE | ONERI FINANZIARI /RICAVI | PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI | ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE | CASH FLOW /ATTIVO | INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO |
| (A) Agricoltura silvicoltura e pesca | 2,8% | 9,4% | 92,1% | 0,3% | 5,6% |
| (B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas | 3,0% | 7,6% | 93,7% | 0,5% | 4,9% |
| (E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas | 2,6% | 6,7% | 84,2% | 1,9% | 6,5% |
| (F41) Costruzione di edifici | 3,8% | 4,9% | 108,0% | 0,4% | 3,8% |
| (F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate | 2,8% | 5,3% | 101,1% | 1,4% | 5,3% |
| (G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas | 2,1% | 6,3% | 101,4% | 0,6% | 2,9% |
| (G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti | 1,5% | 4,2% | 89,8% | 1,0% | 7,8% |
| (H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel | 1,5% | 4,1% | 86,0% | 1,4% | 10,2% |
| (JMN) Servizi alle imprese | 1,8% | 5,2% | 95,4% | 1,7% | 11,9% |
| (PQRS) Servizi alle persone | 2,7% | 2,3% | 69,8% | 0,5% | 14,6% |

1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari

- È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:
 - **al numeratore:**
 - gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.*;
 - **al denominatore:**
 - i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.
- *C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

2. Indice di adeguatezza patrimoniale.

- E' costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:
- al numeratore:
 - il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) ed i dividendi deliberati*.
 - *N.B. Nel "patrimonio netto" non si tiene conto dell'eventuale "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", indipendentemente dal suo saldo.
- al denominatore:
 - debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.)**

**domanda: perché i fondi imposte (lett. B) ed il Fondo TFR (lett. C) vengono esclusi?

3. Indice di liquidità.

- È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:
- **al numeratore:**
- l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
- **al denominatore:**
- Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
- E quindi cosa dovrebbe rappresentare? Vediamo il paradosso che segue!

Il ciclo del circolante “invertito”

- Indice di liquidità: Attività a breve/Passività a breve
- Esempio settore Vending:

- **Attivo a breve:**

- **C) Attivo circolante**

- I - Rimanenze

- 1) materie prime sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci € 345.661
- 5) acconti € 10.128
- **Totale € 355.789**

- II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

- 1) verso clienti
- 2), 3), 4) e 5) verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti
- 5-bis) crediti tributari entro esercizio successivo € 45.211
- 5-ter) imposte anticipate entro esercizio successivo € 2.334
- 5-quater) verso altri
- **Totale € 47.545**

- III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1), 2, 3) e 3bis) partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) altre partecipazioni
- 5) azioni proprie con indicazione V.N. complessivo strumenti finanziari derivati attivi.
- 6) altri titoli € 7.500
- **Totale € 7.500**

- **D) Ratei e risconti € 15.788**

- **TOTALE (Lett. C) entro 12 mesi e D)) € 426.622**

Il ciclo del circolante “invertito”

- **Indice di liquidità: Attività a breve/Passività a breve**

- **Passivo a breve:**

| | |
|--|------------------|
| • D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | |
| • 1) obbligazioni | |
| • 2) obbligazioni convertibili | |
| • 3) debiti verso soci per finanziamenti | |
| • 4) debiti verso banche | € 244.211 |
| • 5) debiti verso altri finanziatori | |
| • 6) acconti | € 78.331 |
| • 7) debiti verso fornitori | € 516.871 |
| • 8) debiti rappresentati da titoli di credito | |
| • 9), 10), 11) ed 11-bis) verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti | |
| • 12) debiti tributari | € 89.129 |
| • 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € 29.003 |
| • 14) altri debiti | € 19.333 |
| • Totale | € 976.878 |
| • E) Ratei e risconti | € 7.881 |
| | |
| • TOTALE (Lett. D) entro 12 mesi e E)) | € 984.759 |

ATTIVO A BREVE/PASSIVO A BREVE =

426.622/984.759 = 43,32% < 89,80% soglia settore commercio dett. = CRISI???

4. Indice di ritorno liquido dell'attivo.

- È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:
 - al numeratore:
 - il cash flow* ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
 - al denominatore:
 - il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

*domanda: si può definire flusso di cassa la sola somma algebrica di valori di conto economico? I delta patrimoniali non contano nulla?

5. Indice di indebitamento previdenziale e tributario.

- È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo ed include:
- **al numeratore:**
- l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo e l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
- **al denominatore:**
- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

- Interessante ma...

Il Fondo imposte...

- Il fondo imposte, anche differite trova collocazione alla lettera B) 2) del passivo civilistico.
- L'OIC 31 specifica che il fondo accoglie:
- le passività per imposte **probabili**, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili;
- Per l'OIC 31: una passività è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- Ergo la probabilità è ritenuta maggiore del 50%.

Ma non doveva essere “allerta... precoce”?

- L'indicatore “Indice di indebitamento previdenziale o Tributario» è costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo.
- Esso include:
- **al numeratore**, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo,
- **PIU'**
- l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
- **al denominatore**, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale civilistico.
- Il numeratore ergo non contempla il fondo imposte per passività probabili...

E le impresa che hanno il bilancio in forma abbreviata o micro?

- Le imprese che redigono il bilancio con le semplificazioni di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. calcolano tali indici ricorrendo alla situazione contabile usata per la redazione del bilancio, considerato che il loro bilancio può non mostrare alcune delle grandezze necessarie. I dati utilizzati per il calcolo degli indici devono essere disponibili per la consultazione da parte degli organi di controllo.

Ogni quanto vanno eseguite le verifiche?

- L'art. 19 del CCI definisce tempestivo il ricorso agli OCRI ovvero per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi con riferimento al superamento nell'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici.
- Il riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta quindi l'esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi.
- Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario.

Art. 14- Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

- Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
- La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni

Art. 14 segue (ATTENZIONE!)

- La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
- Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

La pecking order theory

Pecking order theory

- Se la vostra azienda fosse in difficoltà come la finanziereste?
- Seguireste un ordine particolare nell'attivazione delle fonti di finanziamento?
- L'evidenza empirica dice di sì ovvero:
 1. Austerità sui prelievi della proprietà (non sempre vero!)
 2. Fisco (Iva, Ires, Irap, Ritenute d'acconto e su dipendenti... il fisco è un finanziatore paziente, poi posso sempre ravvedermi con sanzioni ridotte oppure dilazionare sino a 60 mesi...)
 3. Fornitori non strategici
 4. Banche
 5. Leasing
 6. Fornitori strategici
 7. Istituti previdenziali
 8. Dipendenti

Art. 15 - Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

- L'Agenda delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o regolarizzato essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

Art. 15 comma 2 – Rilevanza del debito fiscale

- Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:
- a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica **sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d'affari del medesimo periodo** e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
- b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di **oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente** e superiore alla soglia di euro 50.000;
- c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati **e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.**

Art. 15 segue

- I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.
- Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, **un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta**, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Dalla stampa:

Anche Inps e Entrate sentinelle sui primi sintomi dell'insolvenza

Obbligo di segnalazione per creditori pubblici e organi di controllo interni

Roberto Fontana

Con il decreto legislativo contenente il Codice della crisi viene introdotto l'istituto delle misure d'allerta. Finalizzato a intercettare tempestivamente le situazioni di crisi o d'insolvenza delle imprese per impedire che esse diventino gravi dissesti con conseguente pregiudizio delle possibilità di un apprezzabile soddisfacimento dei creditori, ma anche per impedire che imprese in stato d'insolvenza, continuando a operare per anni senza pagare una parte dei costi, a cominciare dai debiti verso erario ed enti previdenziali, alterino profondamente le regole della concorrenza.

La disciplina è incentrata sull'obbligo di segnalazione delle situazioni di crisi e di eventuale insolvenza da parte degli organi di controllo interni delle società e da parte dei creditori pubblici qualificati (Entrate e Inps) a un apposito organismo (Ocri) costituito presso la Camera di commercio.

Asse portante è quello del controllo interno. Gli amministratori hanno l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi e gli organi di controllo hanno l'obbligo a loro volta di verificare continuamente tale adeguatezza e se sussiste l'equilibrio economico finanziario e di segnalare agli amministratori gli indizi di crisi rilevati. Gli indici di crisi saranno elaborati entro il giugno 2020, quando il sistema andrà a pieno regime, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella prospettiva d'individuare le imprese che non sono in grado di pagare regolarmente i debiti per almeno sei mesi o di assicurare in tale arco temporale la continuità aziendale. Quando gli am-

Le procedure concorsuali in Italia

Numero di procedure avviate

| | FALLIMENTI (1) | CONCORDATI (2) | ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 2007 | 6.159 | 423 | nd |
| 2008 | 7.504 | 566 | nd |
| 2009 | 9.381 | 957 | nd |
| 2010 | 11.232 | 1.027 | 76 |
| 2011 | 12.153 | 975 | 137 |
| 2012 | 12.543 | 1.119 | 165 |
| 2013 | 14.128 | 2.279 | 246 |
| 2014 | 15.685 | 1.828 | 314 |
| 2015 | 14.729 | 1.415 | 392 |
| 2016 | 13.472 | 817 | 488 |
| 2017 | 12.009 | 589 | 480 |

(1) Fallimenti dichiarati; (2) concordati ammessi. Fonte: Infocamere per i dati sui fallimenti e i concordati preventivi; elaborazioni su dati del Portale Servizi Telematici del ministero della Giustizia per gli accordi di ristrutturazione

ministratori ricevono la formale segnalazione dei sindaci devono indicare entro 30 giorni le soluzioni che intendono adottare e attuarle nel termine di ulteriori 60 giorni. Se questo non accade i sindaci devono procedere alla segnalazione della situazione di crisi all'Ocri. L'avvenuta segnalazione libera i sindaci da responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle successive condotte degli amministratori.

Entrate e Inps devono procedere, a pena di perdita del privilegio, alla segnalazione prima agli amministratori o all'imprenditore individuale e poi, in caso d'inerzia, all'Ocri rispettivamente quando il debito relativo all'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche supera il 30% del volume d'affari dell'ultimo trimestre e quando vi è un ritardo di sei mesi di contributi previdenziali per un ammontare pari alla metà di quelli maturati nell'anno precedente. L'obbligo di segnalazione scatta invece per l'Agente della riscossione quando i crediti affidati, autodichiarati dall'impresa o ac-

certati, superano un milione di euro.

Ricevuta la segnalazione, il referente dell'Ocri presso la Camera di commercio nomina tre esperti, indicati dal presidente del Tribunale delle imprese, dal presidente della Camera di commercio e dalle associazioni di categoria, i quali entro 15 giorni devono acquisire informazioni e procedere all'audizione degli amministratori e dei sindaci o dell'imprenditore individuale. Il collegio verifica che effettivamente sussista una situazione di crisi e in tal caso individua insieme ai rappresentanti dell'impresa le misure necessarie concedendo un termine per la loro attuazione.

Su istanza di chi rappresenta l'impresa può essere aperto un tavolo di trattativa con i creditori, della durata di 3 mesi prorogabile per altri 3 mesi, per pervenire a un accordo stragiudiziale scritto con gli stessi effetti di un piano di risanamento attestato. Nel corso di questo procedimento possono essere richieste al Tribunale delle imprese misure protettive come il divieto o il congelamento temporaneo di azioni esecutive. Se l'accordo con i creditori non è raggiunto nel termine, il collegio degli esperti invita l'impresa a presentare domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi, ossia domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o proposta di concordato preventivo o domanda in proprio di apertura della liquidazione giudiziale.

Se gli amministratori o l'imprenditore convocati non si presentano davanti all'Ocri o se non danno attuazione nel termine alle misure individuate o, nel caso di mancato accordo con i creditori, non viene chiesto l'accesso a una procedura di regolazione della crisi, il collegio accetta se esiste una situazione di evidente insolvenza e in tal caso si procede alla segnalazione al pm il quale, se la ritiene fondata, deve chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

30%

L'«ALLARME» DEL DEBITO IVA

Le Entrate devono attivarsi, segnalando agli amministratori, quando il debito relativo all'Iva supera il 30% del volume d'affari dell'ultimo trimestre

L'allerta lanciata in modo tempestivo all'organismo istituito presso la Camera di commercio